COMMISSIONE I

AFFARI COSTITUZIONALI - ORGANIZZAZIONE DELLO STATO - REGIONI - DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO

LXXXI.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 13 LUGLIO 1967

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BALLARDINI

INDICE

PAG.

Proposta di legge (*Discussione e approvazione*):

Senatori BALDINI ed altri: Norme integrative della legge 7 dicembre 1961, n. 1264, e della legge 2 aprile 1958, n. 320, sui concorsi riservati nell'Amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione (*Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (3381) 589

PRESIDENTE 589, 590

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 590

BERTINELLI, *Ministro segretario di Stato* 590

CAVALLARI, *Relatore* 589

NANNUZZI 590

Votazione segreta:

PRESIDENTE 591

La seduta comincia alle 9,40.

NANNUZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione della proposta di legge senatori Baldini ed altri: Norme integrative della legge 7 dicembre 1961, n. 1264, e della legge 2 aprile 1958, n. 320, sui concorsi riservati nell'Amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione *(Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato)* (3381).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Baldini, Bartolomei e Bettoni: « Norme integrative della legge 7 dicembre 1961, n. 1264 e della legge 2 aprile 1958, n. 320, sui concorsi riservati nell'Amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione ».

Il Relatore, onorevole Cavallari, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

CAVALLARI, *Relatore*. Come i colleghi ricorderanno, la volta scorsa fu deciso di richiedere di trasferire il provvedimento dalla sede referente alla sede legislativa. Il sottosegretario, onorevole Badaloni, in quella sede propose che si approvasse solo una parte del provvedimento, cioè l'articolo 3. Ritengo, tuttavia, che sia opportuno approvare la proposta senza modifica.

La ragione primaria di questa proposta di legge è quella di fare godere ad alcuni impiegati, assunti nella carriera di concetto amministrativa dell'Amministrazione Centrale della pubblica istruzione, alcuni vantaggi, di cui non hanno potuto godere in base alla legge 7 dicembre 1961, n. 1264, per effetto dei concorsi previsti dalla legge 2 aprile 1958, n. 320.

I vantaggi sono quelli previsti dall'articolo 2 della proposta di legge, in base al quale gli impiegati promossi alla qualifica di primo segretario o equiparata sono collocati nella qualifica conseguita in soprannumero. Si tratta cioè di vantaggi di cui questi impiegati non hanno potuto godere poiché erano in quel momento candidati ai concorsi previsti dalla legge.

Ritengo che si tratti di norme utili e pertanto invito la Commissione a dare il voto favorevole alla proposta di legge nel testo pervenutoci dal Senato.

Per quanto riguarda l'articolo 3, esso prevede l'assunzione nei ruoli della carriera di concetto degli impiegati risultati idonei nel concorso appositamente bandito, ma non dichiarati vincitori per difetto di posti.

Si tratta di impiegati che già svolgono queste funzioni e che, pertanto, meritano il riconoscimento della loro attività.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

NANNUZZI. Sul merito della proposta di legge non intendo intervenire. Però, formalmente richiedo che, insieme a queste proposte di legge che ci vengono dalla maggioranza, si mettano in discussione in Commisione anche quelle che provengono dall'opposizione. Non si può continuare a fare delle leggi, delle leggine, riguardanti concessioni di benefici, presentate dalla maggioranza e, invece, lasciare nel cassetto quelle presentate dall'opposizione. Questo non è giusto, perché se si va avanti con delle leggine, ebbene andiamo avanti con tutte quelle che sono state presentate. Se non si debbono più fare delle leggine, come è stato più volte detto, questo deve valere per tutte. Ma non è possibile continuare, in questo modo, con la presentazione di proposte di legge che riguardano, sia detto incidentalmente, in modo particolare il Ministero della pubblica istruzione.

Da questo momento in poi, quindi, si dovranno mettere all'ordine del giorno tutte le leggine, della maggioranza e dell'opposizione, che riguardano tutte le categorie e tutti i ministeri. Poi si potranno anche respingere, ma, comunque, bisogna metterle all'ordine del giorno.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Desidero rispondere all'onorevole Nannuzzi con tre osservazioni.

In primo luogo, faccio presente che forse non esiste altro Ministero che abbia tanto personale quanto il Ministero della pubblica istruzione. In secondo luogo, faccio osservare che il presente provvedimento è stato ridimensionato rispetto all'originario. Si tratta semplicemente di un provvedimento di carattere perequativo, di cui abbiamo ampiamente discusso con il Ministero della riforma della pubblica amministrazione. In terzo luogo, desidero ricordare che il provvedimento è stato approvato all'unanimità, nel testo in cui è attualmente formulato, dal Senato. Pertanto, non è l'espressione di un gruppo particolare, bensì di tutti i gruppi. Infine, non bisogna dimenticare la condizione di coloro che, trovandosi nella possibilità di dare gli esami, hanno presentato ricorso al Consiglio di Stato e lo hanno vinto: si rende, dunque, opportuno approvare tutta la legge, e non solo una parte di essa.

BERTINELLI, *Ministro Segretario di Stato*. Desidero ricordare che abbondanti scambi di vedute sono intervenuti tra il Ministero della riforma della pubblica amministrazione e il Ministero della pubblica istruzione, relativamente al testo originario della proposta di legge al nostro esame. Dopo lunghe discussioni, che hanno a mio giudizio sensibilmente ridotto la portata di detto testo originario, si sono concordati gli articoli, che hanno ricevuto l'approvazione da parte del Senato. Faccio presente che, ciò nonostante, esiste ancora qualche resistenza negli uffici governativi e anche in alcuni ambienti della stessa pubblica istruzione contro il presente provvedimento, perché si teme che esso possa essere invocato come precedente per altri settori. In ogni caso, non posso non aderire alle osservazioni avanzate, con molta intelligenza ed opportunità, dalla onorevole Maria Badaloni.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale nel corso della quale hanno avuto modo di esporre il loro punto di vista sia il Relatore che il rappresentante del Governo.

Passiamo alla discussione degli articoli, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo avere data lettura.

ART. 1.

Gli impiegati assunti nella carriera di concetto amministrativa dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei provveditorati agli studi per effetto dei concorsi riservati previsti dalla legge 2 aprile 1958, n. 320, e dall'articolo 10 della legge 7 dicembre 1961, n. 1264, conseguono la promozione alla qualifica di primo segretario mediante scrutinio per merito comparativo, purché, alla data di nomina nella attuale carriera, abbiano raggiunto nella carriera di provenienza la qualifica corrispondente all'ex coefficiente 271 e, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto complessivamente almeno 11 anni di servizio di ruolo, in esso compreso il servizio prestato nella carriera di provenienza e valutato ai sensi dell'articolo 10 della legge 7 dicembre 1961, n. 1264.

Gli impiegati di cui al precedente comma i quali – beneficiando della riduzione di anzianità prevista dall'articolo 41 della legge 7 dicembre 1961, n. 1264 – abbiano raggiunto

l'anzianità prescritta per l'ammissione agli esami di idoneità per la promozione alla qualifica di primo segretario, indetti antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, fruiscono della medesima riduzione di anzianità ai fini della ammissione allo scrutinio per merito comparativo.

Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano anche ai vincitori degli altri concorsi riservati per l'assunzione nei ruoli delle carriere di concetto e carriere equiparate, indetti ai sensi della legge 7 dicembre 1961, n. 1264.

Per gli impiegati vincitori dei concorsi riservati per ragionieri, geometri e restauratori di opere d'arte nella Amministrazione delle antichità e belle arti si prescinde dalla condizione che essi abbiano raggiunto l'ex coefficiente 271 nella carriera esecutiva di provenienza purché siano in possesso del titolo di studio prescritto per l'accesso alle rispettive carriere di concetto.

(*È approvato*).

ART. 2.

Gli impiegati promossi alla qualifica di primo segretario o equiparata mediante lo scrutinio per merito comparativo di cui al precedente articolo, sono collocati, nella qualifica conseguita, in soprannumero ed i relativi posti saranno riassorbiti dalle vacanze che risulteranno dopo l'espletamento dei concorsi per merito distinto e degli esami di idoneità indetti antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge e da quelle determinate successivamente, da qualunque altra causa. Fino al totale assorbimento dei posti in soprannumero, saranno lasciati vacanti altrettanti posti nella qualifica iniziale del relativo ruolo organico.

(*È approvato*).

ART. 3.

Gli impiegati risultati idonei nei concorsi di cui all'articolo 10 della legge 7 dicembre 1961, n. 1264, per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo organico della carriera di concetto amministrativa della Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei provveditorati agli studi, possono conseguire la nomina nel predetto ruolo per la copertura di tutti i posti vacanti.

Al personale nominato in applicazione della presente legge sono riconosciuti i benefici previsti dalle precedenti norme in favore dei candidati vincitori dei concorsi riservati indicati al precedente primo comma.

Le nomine decorrono, ai fini giuridici, dalla data sotto la quale sono stati nominati i vincitori dei singoli concorsi, e, ai fini economici, dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Le norme contenute nel presente articolo si applicano anche a coloro che sono risultati idonei negli altri concorsi riservati indetti ai sensi della legge 7 dicembre 1961, n. 1264.

(*È approvato*).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sulla proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge senatori Baldini ed altri:

« Norme integrative della legge 7 dicembre 1961, n. 1264, e della legge 2 aprile 1958, n. 320, sui concorsi riservati nella amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione » (3381).

Presenti		24
Votanti		24
Maggioranza		13
Voti favorevoli	23	
Voti contrari	1	

(*La Camera approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Accreman, Armato, Ballardini, Baroni, Berloffa, Bernetic Maria, Bressani, Carcaterra, Cavallari, Colleselli, Dell'Andro, Di Primio, D'Onofrio, Gullo, Iacometti, Lizzero, Nannuzzi, Nucci, Piccoli, Pitzalis, Ruffini, Scotoni, Tozzi Condivi, Zucalli.

La seduta termina alle 10,5.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO